Accordo per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE) dei lavoratori del Gruppo Marelli

Premessa

Il Gruppo Marelli presenta le caratteristiche per essere considerato Gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in quanto rientra nella fattispecie di cui all'Art. 2(1)(c) della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Marelli Holdings Co., Ltd. con sede a Saitama (Giappone) è l'impresa controllante delle Società del Gruppo Marelli. In applicazione dell'Art. 4 (2-3) della direttiva 2009/38/CE, Marelli Europe S.p.A., con sede a Corbetta (Italia) è considerata come Direzione centrale ai fini dell'istituzione del Comitato Aziendale Europeo dei lavoratori del Gruppo Marelli (di seguito anche "CAE Marelli / Gruppo Marelli) poiché impresa del Gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.

Di conseguenza, la legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2009/38/CE di riferimento per la costituzione del CAE Gruppo Marelli è il Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 113 (di seguito D.Lgs. n. 113/2012).

Nei mesi di maggio e giugno 2019 la Direzione centrale ha ricevuto formale richiesta di avvio delle trattative da parte di rappresentanze dei dipendenti di Società del Gruppo Marelli che operano in 3 diversi Stati membri.

In adempimento alle disposizioni degli Artt. 5 e 6 (1) del D.Lgs. n. 113/2012, in data 26 novembre 2019 Marelli Europe S.p.A. ha avviato la procedura per l'istituzione del Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Marelli.

Il 16 febbraio 2022 la Direzione centrale e le Organizzazioni sindacali interessate dalla prima fase della procedura hanno individuato il numero dei componenti la Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN), determinati sulla base dei dati occupazionali come disposto dall'Art. 7 del D.Lgs. n. 113/2012.

La Delegazione Speciale di Negoziazione è stata propriamente costituita il 31 marzo 2022 in conformità alla Direttiva 2009/38/CE, Art. 5, paragrafo 2.

Il 13 aprile 2022 la Direzione centrale ha informato ETUC e BusinessEurope della composizione della DSN e dell'avvio delle trattative per la costituzione del CAE Gruppo Marelli.

Il primo incontro tra Direzione centrale e Delegazione Speciale di Negoziazione si è tenuto il 28 aprile 2022.

In considerazione delle tempistiche stabilite dal D.Lgs. n. 113/2012 per le trattative finalizzate al raggiungimento dell'accordo di cui all'Art. 9, il 28 aprile 2022 la Direzione centrale e la Delegazione Speciale di Negoziazione hanno concordato di estendere il periodo di negoziazione oltre il mese di giugno 2022, comunque non oltre marzo 2023.

Il presente Accordo non è sottoposto alle prescrizioni accessorie previste dall'Art. 16 del D.Lgs. n. 113/2012.

Marelli Europe S.p.A, (Direzione centrale) che agisce in nome e per conto delle Società del Gruppo Marelli rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo

е

la Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN), istituita conformemente all'Art. 6 del D.Lgs. n. 113/2012, assistita da Simone Marinelli della Fiom-Cgil, in qualità di esperto della federazione industriAll European Trade Union.

W.

DC

Not

Pa

Pag. 1 di 14

As So flen

Zh Zh concordano sull'istituzione del Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Marelli per realizzare gli obiettivi di informazione e consultazione dei lavoratori a livello transnazionale posti dalla direttiva 2009/38/CE e dal D.Lgs. n. 113/2012 di attuazione della direttiva stessa.

Ai fini della conclusione del presente Accordo, la Delegazione Speciale di Negoziazione ha deliberato a maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato Aziendale Europeo non pregiudica i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti nei diversi Paesi e non interferisce con le competenze negoziali attribuite da leggi e accordi locali alle rappresentanze esistenti nei singoli Paesi.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

Indice:

- Art. 1 Campo di applicazione dell'Accordo
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Oggetto dell'informazione e consultazione
- Art. 4 Composizione del CAE
- Art. 5 Assegnazione dei seggi e durata del mandato
- Art. 6 Esperti
- Art. 7 Informazioni ai dipendenti
- Art. 8 Riunioni del CAE con la Direzione centrale
- Art. 9 Risorse del CAE
- Art. 10 Riservatezza
- Art. 11 Tutela dei componenti del Comitato Aziendale Europeo
- Art. 12 Comitato Ristretto
- Art. 13 Regolamento interno del Comitato Ristretto
- Art. 14 Formazione
- Art. 15 Mezzi di comunicazione
- Art. 16 Clausola di adattamento
- Art. 17 Durata dell'Accordo
- Art. 18 Testo ufficiale dell'Accordo e controversie
- All. 1 Paesi UE Dipendenti Gruppo Marelli al 31 luglio 2022
- All. 2 Distribuzione seggi per Paese

DC

Pag. 2 di 14

Ki C

Josep Ky

K

2

Art. 1 - Campo di applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo riguarda tutti i lavoratori delle Società del Gruppo Marelli di cui Marelli Holdings Co., Ltd. con sede a Saitama (Giappone) controlla, direttamente o indirettamente, più del 50% del capitale sociale e che operano negli Stati dello Spazio Economico Europeo-SEE (Stati membri dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e nel Regno Unito.

Qualora nel periodo di vigenza del presente Accordo entrino a far pare dell'Unione Europea altri Stati in cui operino società controllate, direttamente o indirettamente per più del 50% del capitale sociale da Marelli Holdings Co., Ltd., ai lavoratori degli stessi sarà assicurata una rappresentanza nel CAE Marelli con le modalità di cui all'Art 16 (clausola di adattamento).

Art. 2 - Definizioni

Le competenze e l'ambito d'intervento del CAE sono limitati alle questioni transnazionali.

In relazione agli scopi del presente Accordo:

- Sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti il Gruppo Marelli nel suo complesso o almeno 2 (due) società o stabilimenti del Gruppo ubicati in 2 (due) Stati membri diversi.
- Per informazione si intende la comunicazione di dati al CAE Gruppo Marelli da parte della Direzione centrale su questioni transnazionali.

L'informazione avverrà in tempo utile e con modalità e contenuti tali da consentire al CAE la valutazione approfondita del possibile impatto della questione trattata e di definire, se del caso e d'intesa con la Direzione centrale, il calendario della consultazione.

Le informazioni scritte e le presentazioni saranno fornite ai membri del CAE Gruppo Marelli di norma entro 2 (due) settimane prima delle riunioni con la Direzione centrale.

Per consultazione si intende l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra il CAE, anche
per il tramite del Comitato Ristretto, e la Direzione centrale del Gruppo, nonché un processo
informativo che permetta al CAE di esprimere un parere informato sulle questioni transnazionali che
abbiano un significativo impatto sugli interessi dei dipendenti del Gruppo situati nel campo di
applicazione.

In proposito, si considera significativo un impatto - anche indiretto - sugli interessi dei dipendenti che riguardi stabilimenti ubicati in almeno due Stati membri nella misura di:

- fino a 300 dipendenti nel complesso: impatto sull'8% dei dipendenti
- da 301 a 1.000 dipendenti, anche di un solo stabilimento: impatto sul 6% dei dipendenti
- oltre 1.000, anche di un solo stabilimento: impatto sul 4% dei dipendenti

Ai fini della definizione dell'impatto significativo, le suddette percentuali possono essere calcolate anche con riferimento all'arco temporale massimo di 12 mesi di calendario dalla prima comunicazione da parte della Direzione centrale. Nel caso, il Comitato Ristretto intraprenderà una valutazione e un monitoraggio al fine di avviare l'eventuale consultazione.

Il calendario della consultazione con la Direzione centrale dovrà essere ragionevole e proporzionato alla natura e alla complessità della questione interessata e non pregiudicherà le procedure nazionali di informazione e consultazione dei Paesi coinvolti.

In caso di riduzione della dimensione o licenziamenti collettivi con ripercussioni transnazionali, la consultazione del CAE avverrà contestualmente alle procedure di informazione/consultazione e/o negoziazione previste a livello nazionale.

La procedura di consultazione s'intende conclusa quando il CAE ha espresso un parere, verbale o scritto, che sarà formulato al termine dell'ultimo incontro del calendario concordato con la Direzione centrale o al massimo entro 7 (sette) giorni lavorativi dal suddetto incontro (in questo caso il parere sarà formulato per iscritto e trasmesso a Marelli Europe S.p.A. – Industrial Relations). Tale parere sarà orientativo per l'azienda, ma non avrà carattere vincolante sulle decisioni della Direzione centrale/Gruppo Marelli.

In mancanza di un parere esplicito del CAE entro i termini sopra descritti, la consultazione si considera comunque conclusa.

DC

John

Pag. 3 di 14

A.

FOR LIST

Art. 3 - Oggetto dell'informazione e consultazione

Il CAE Gruppo Marelli è informato e/o consultato sulle questioni transnazionali così come definite all'Art. 2 del presente Accordo, in particolare:

Informazione

- struttura e situazione economicofinanziaria del Gruppo;
- probabile evoluzione delle attività:
- consuntivo produzione e vendite del Gruppo;
- situazione dell'occupazione con ripartizione per Paese, Division, genere e età media e sua probabile evoluzione;
- tematiche rilevanti in tema di salute e sicurezza e ambiente;
- modifiche sostanziali in merito all'organizzazione e introduzione di nuovi metodi di lavoro o processi produttivi che incidono materialmente sul Gruppo nel suo complesso.

(info) Consultazione

- · investimenti strategici a livello di Gruppo;
- investimenti transnazionali nei Paesi rappresentati nel CAE;
- riduzione della dimensione, chiusura, trasferimenti di produzione, fusioni di Aziende, modifiche sostanziali dell'organizzazione e introduzione di nuovi metodi di lavoro o processi produttivi con ripercussioni transnazionali e che abbiano rilevante impatto occupazionale;
- licenziamenti collettivi, con ripercussioni transnazionali

Ancorché non siano questioni transnazionali in relazione agli scopi del presente Accordo, saranno oggetto di sola informazione:

- tematiche rilevanti in tema di salute e sicurezza e ambiente che riguardino anche un solo Stato membro;
- trasferimenti di produzione tra uno stabilimento di uno Stato membro UE (incluso il Regno Unito) e quello di uno Stato non membro;
- riduzione collettiva dell'occupazione (ristrutturazioni) in un solo Stato membro.

Il CAE sarà anche sede di presentazione e condivisione delle più rilevanti iniziative Marelli in materia di Responsabilità Sociale a livello UE (Sostenibilità).

Di norma, il CAE presenta le domande in forma scritta almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione con la Direzione centrale.

Art. 4 - Composizione del CAE

Compongono il Comitato Aziendale Europeo i rappresentanti dei lavoratori del Gruppo Marelli, come definito nell'Art. 1.

Il CAE Gruppo Marelli è composto al massimo da 28 membri, inclusa la rappresentanza del Regno Unito. Il numero dei componenti è stato determinato in proporzione al numero di lavoratori occupati dal Gruppo Marelli al 31 luglio 2022 negli Stati dello Spazio Economico Europeo-SEE (Allegato 1):

Dipendenti per Paese	Seggi
Da 150 a 700	1
Da 701 a 1.000	2
Da 1.001 a 2.000	3
Da 2.001 a 4.000	4
Da 4.001 a 5.000	5
Da 5.001 a 6.000	6
Da 6.001 a 7.000	7
Da 7.001 a 10.000	8
Oltre 10.000	10

Panton

Pag. 4 di 14

12

Jen Di

4

DC

Wh

8

Nel confermare il valore strategico del dialogo sociale, le Parti concordano sul riconoscere rappresentanza anche ai dipendenti del Regno Unito attribuendo al Paese 2 (due) seggi.

Alla luce di quanto sopra, la composizione, il numero di componenti e la distribuzione dei seggi del CAE Gruppo Marelli è riportata nell'Allegato 2 che è parte integrante del presente Accordo.

I componenti del CAE - titolari e supplenti - devono essere dipendenti del Gruppo Marelli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non in periodo di prova e devono ricoprire l'incarico di rappresentanti dei dipendenti nel rispetto delle normative nazionali vigenti in materia di rappresentanza dei lavoratori.

I componenti supplenti (uno per ciascun titolare) sono designati (o eletti, se del caso) alle medesime condizioni del titolare.

Per assicurare la rappresentanza del proprio Paese, il componente supplente potrà sostituire il titolare se impossibilitato a partecipare alle riunioni annuali del CAE o alle riunioni straordinarie del Comitato Ristretto (se membro) con la Direzione centrale.

Il supplente subentrerà stabilmente al titolare qualora quest'ultimo cessi dall'incarico per le cause di cui all'Art. 5 e resterà in carica fino alla fine del mandato originario. Tale sostituzione sarà tempestivamente comunicata a Marelli Europe S.p.A. - Industrial Relations.

Art. 5 - Assegnazione dei seggi e durata del mandato

I componenti del Comitato Aziendale Europeo - titolari e supplenti - saranno designati (o eletti, se del caso) in conformità alle legislazioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/38/CE e nel rispetto delle normative nazionali vigenti in materia di rappresentanza dei lavoratori, assicurando nel CAE in complesso una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in base alle attività, alle categorie di lavoratori e al sesso.

I rappresentanti del Regno Unito saranno nominati in una riunione congiunta da e fra i rappresentanti dei lavoratori Marelli nel Paese (in sua mancanza, si procederà a elezione diretta da parte di tutti i dipendenti).

I componenti della Delegazione Speciale di Negoziazione provvederanno a informare le Organizzazioni sindacali nazionali / Rappresentanti dei dipendenti sull'attivazione delle procedure per nominare/eleggere il/i componente/i in rappresentanza dei rispettivi Paesi in tempo utile per procedere alla designazione entro Aprile 2023.

La Direzione centrale attiverà e coordinerà le Società Marelli rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo affinché agevolino il processo di designazione/elezione dei componenti il CAE.

I nominativi dei componenti del CAE devono essere comunicati alle Società di appartenenza dei lavoratori e a Marelli Europe S.p.A. - Industrial Relations entro il termine di cui sopra, mettendo in copia per conoscenza anche industriAll European Trade Union.

Al fine di assicurare il funzionamento del Comitato Aziendale Europeo (CAE) dei lavoratori del Gruppo Marelli, le Parti si danno reciprocamente atto che il CAE Marelli si intenderà comunque validamente costituito anche al verificarsi o al permanere dell'impossibilità temporanea da parte delle Organizzazioni sindacali nazionali / Rappresentanti dei lavoratori di procedere alla nomina di componenti del CAE, che dovrà essere formalmente comunicata a Industrial Relations entro il termine stabilito per le designazioni.

I componenti del CAE Gruppo Marelli (titolari e supplenti) restano in carica per il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo il venir meno del requisito di lavoratore dipendente del Gruppo o di quello di Rappresentante dei lavoratori, così come definito dalle normative locali applicabili. In questi casi si procederà alla loro sostituzione con le modalità indicate al primo comma del presente Articolo.

La rotazione degli incarichi (es. membri del Comitato Ristretto, ruolo di Segretario) non è prevista, salvo

il venir meno dei requisiti di componente del CAE.

ag. 5 di 14

In caso di rinnovo automatico dell'Accordo di cui all'Art. 17, si procederà a nuove designazioni con le modalità previste al primo e secondo comma del presente Articolo, secondo le tempistiche che saranno stabilite dalla Direzione centrale e il Comitato Ristretto uscente.

Il Comitato Aziendale Europeo delega tra i suoi componenti un rappresentante come interlocutore nei rapporti con la Direzione centrale e la Segreteria organizzativa fino a quando non sarà eletto e ratificato il Comitato Ristretto.

Art. 6 - Esperti

Il CAE Gruppo Marelli potrà farsi assistere stabilmente da un esperto industriAll European Trade Union oltre che da esperti "tecnici" di propria scelta, nella misura in cui ciò risulti necessario allo svolgimento dei propri compiti. Tali esperti potranno partecipare alle riunioni del CAE con funzione di consulenza su richiesta del CAE stesso.

La partecipazione degli esperti alle riunioni del CAE con la Direzione centrale sarà concordata tra la Direzione centrale e il Comitato Ristretto.

Considerate le tempistiche per l'elezione del Comitato Ristretto di cui all'Art. 12 del presente Accordo, per la prima riunione del CAE con la Direzione centrale, l'eventuale partecipazione di un esperto sarà concordata con il componente del CAE incaricato temporaneamente di tenere i rapporti con la Direzione centrale.

Nel caso di riunioni in presenza, la Direzione centrale del Gruppo Marelli sosterrà le spese di viaggio, vitto e alloggio e gli eventuali onorari nel caso di esperti "tecnici" per la partecipazione di 1 (uno) esperto alle riunioni ordinarie del CAE con la Direzione centrale e per gli incontri straordinari con il Comitato Ristretto. Relativamente a eventuali onorari di esperti "tecnici", questi saranno riconosciuti anche in caso di riunioni in videoconferenza.

Nel caso in cui il CAE Marelli valutasse necessaria la presenza alle riunioni ordinarie del CAE con la Direzione centrale di un esperto "tecnico" in aggiunta alla già prevista partecipazione dell'esperto industriAll European Trade Union, la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio ed eventuali onorari di partecipazione dell'esperto "tecnico" sarà valutata di volta in volta dalla Direzione centrale, in funzione delle necessità.

Art. 7 – Informazioni ai dipendenti

I componenti del CAE e del Comitato Ristretto informano i Rappresentanti nazionali dei lavoratori o, in loro assenza i dipendenti, sulle attività del CAE e sui risultati delle riunioni con la Direzione centrale, con i mezzi messi a loro disposizione dall'Azienda (cfr. Art. 15) nel rispetto delle normative, prassi nazionali e del vincolo di riservatezza di cui all'Art. 10 del presente Accordo.

Art. 8 - Riunioni del CAE con la Direzione centrale

Una Segreteria organizzativa opera presso Marelli Europe S.p.A. – Industrial Relations per espletare i compiti organizzativi connessi alla convocazione e all'organizzazione delle riunioni con la Direzione centrale.

Il Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Marelli si riunisce 2 (due) volte l'anno, di norma nei mesi di aprile e novembre.

Entro il mese di febbraio e settembre la Direzione centrale e il Comitato Ristretto, per il tramite del suo Segretario, concordano l'Ordine del Giorno della riunione plenaria annuale.

In considerazione dei i tempi necessari per procedere alle designazioni e della formazione di inizio mandato, una volta costituito il CAE, lo stesso definirà con la Direzione centrale frequenza e tempistiche degli incontri per l'anno 2023.

Considerate le tempistiche per l'elezione del Comitato Ristretto di cui all'Art. 12 del presente Accordo, l'Ordine del Giorno della prima riunione del CAE 2023 con la Direzione centrale sarà concordato due mesi prima con il componente del CAE incaricato temporaneamente di tenere i rapporti con la Direzione

centrale.

Le riunioni con la Direzione centrale si tengono di regola in presenza o in videoconferenza se circostanze specifiche lo richiedono che saranno valutate tra la Direzione centrale e il Comitato Ristretto. Una delle due riunioni annuali si terrà in Italia, la seconda riunione si svolgerà in uno degli altri Paesi rappresentati nel CAE, fermo restando la parità di qualità del servizio di traduzione simultanea e tenuto conto dell'onere organizzativo ed economico.

Data e luogo sono stabiliti dalla Direzione centrale e sono comunicati, insieme all'Ordine del Giorno, di norma con 30 (trenta) giorni di anticipo ai componenti del CAE Gruppo Marelli, ai quali sarà inviata la documentazione per la partecipazione alla riunione. Tale documentazione sarà di norma trasmessa ai componenti del CAE almeno 2 (due) settimane prima della riunione.

Per parte aziendale, partecipano alla riunione il Responsabile di Industrial Relations del Gruppo Marelli, che presiede la riunione, e i Responsabili di Funzione individuati dalla Direzione centrale in considerazione dell'Ordine del Giorno. La Direzione centrale ha la facoltà di farsi assistere da esperti interni.

La riunione con la Direzione centrale è preceduta da una riunione preparatoria (in presenza o videoconferenza, a seconda di come si svolgerà la riunione con la Direzione centrale) tra i soli componenti del CAE, presente eventualmente l'esperto/gli esperti di cui all'Art. 6 e potrà essere seguita da una riunione di debriefing (in presenza oppure in videoconferenza come sopra) di norma della durata massima di 2 (due) ore.

La riunione di debriefing sarà specificamente richiesta dal Comitato Ristretto entro 1 (una) settimana dal ricevimento della convocazione della riunione ordinaria con la Direzione centrale.

La lingua di riferimento è l'italiano, che sarà la lingua di lavoro per le riunioni del CAE Gruppo Marelli.

Per le riunioni del CAE sarà garantita la traduzione simultanea nelle lingue dei Paesi rappresentati nel CAE, in funzione delle designazioni e dell'effettiva partecipazione dei componenti del CAE alle riunioni.

Per gli incontri straordinari del Comitato Ristretto con la Direzione centrale sarà assicurata la traduzione simultanea nella lingua del Paese di provenienza dei suoi componenti, in base all'effettiva partecipazione.

Si conviene che la documentazione ufficiale dell'Azienda (pubblicazioni economiche e finanziarie, presentazioni istituzionali, comunicati, etc.) sia consegnata ai componenti del CAE nelle lingue in cui viene formalmente redatta e pubblicata.

Il verbale delle riunioni ordinarie del CAE con la Direzione centrale è redatto in italiano (lingua che fa fede) e tradotto nelle lingue di provenienza dei componenti del CAE a cura della Direzione centrale. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla riunione, la bozza di verbale redatta in italiano è inviata per approvazione al Segretario del Comitato Ristretto che comunica eventuali commenti ed osservazioni entro 10 (dieci) giorni. In mancanza di riscontro esplicito, decorso tale termine, il verbale si considera approvato e la Direzione centrale avvierà la traduzione.

Il verbale definitivo e le relative traduzioni sono inviati ai componenti del CAE Gruppo Marelli di norma entro 2 (due) mesi dalla riunione.

L'eventuale ritardo nella traduzione o distribuzione sarà comunicato al Segretario del Comitato Ristretto.

Qualora si verifichino circostanze eccezionali di cui all'Art. 3 del presente Accordo (Oggetto dell'informazione e consultazione), la Direzione centrale provvederà a informarne tempestivamente il Comitato Ristretto del CAE.

In tal caso, su richiesta dello stesso, potrà essere convocata una riunione straordinaria del Comitato Ristretto del CAE con la Direzione centrale per un approfondimento della situazione, ai fini dell'informazione / consultazione sulle misure previste nei confronti dei lavoratori interessati.

Per consentire il rispetto dei tempi di convocazione, si conviene che le riunioni straordinarie si terranno comunque se presente almeno il 60% dei componenti del Comitato Ristretto.

Relativamente alle riunioni straordinarie del Comitato Ristretto con la Direzione centrale, il verbale è redatto in italiano e tradotto in inglese.

JC

Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla riunione, la bozza di verbale redatta in italiano è inviata per approvazione al Segretario del Comitato Ristretto che comunica eventuali commenti ed osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi. In mancanza di riscontro esplicito, decorso tale termine, il testo si considera approvato.

Il verbale definitivo tradotto in inglese viene trasmesso al Comitato Ristretto che avrà cura di inoltrarlo agli altri componenti del CAE.

Art. 9 - Risorse del CAE

Sono a carico dell'Azienda i costi relativi alle riunioni del CAE (compresa la riunione preparatoria e l'eventuale riunione di debriefing) e agli incontri del Comitato Ristretto con la Direzione centrale (spese di viaggio, soggiorno - secondo le prassi previste per i lavoratori in azienda, per le riunioni in presenza - traduzioni, documentazione).

Per partecipare alle riunioni del CAE con la Direzione centrale, alla riunione preparatoria e di debriefing, i componenti del CAE, o del Comitato Ristretto per le riunioni straordinarie, avranno diritto a "permessi retribuiti CAE", nel rispetto delle norme / prassi in uso nei rispettivi Paesi, debitamente giustificati, limitatamente al tempo di riunione (e di trasferimento nel caso di riunioni in presenza).

Art. 10 - Riservatezza

I componenti del CAE, gli esperti, qualsiasi altro invitato alle riunioni e eventualmente le Organizzazioni sindacali nazionali, non possono rivelare a terzi qualsiasi informazione ricevuta in via riservata e qualificata come tale dalla Direzione centrale durante gli incontri. Laddove possibile, l'azienda espliciterà la durata del termine di riservatezza che comunque decadrà nel momento in cui tali informazioni venissero divulgate dal Gruppo.

Il Gruppo Marelli non sarà obbligato a comunicare informazioni che, sulla base di criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà o danno al funzionamento o all'attività dalle Società interessate o da creare turbativa dei mercati.

Nel caso di eventuali dispute o violazioni troveranno applicazione le previsioni di cui agli Artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 113/2012.

Art. 11 - Tutela dei componenti del Comitato Aziendale Europeo

Le Parti riconoscono il franco confronto e la libertà di espressione quale presupposto essenziale per il buon funzionamento del CAE e del dialogo sociale.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti del CAE godono di una protezione e delle stesse garanzie previste per i Rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.

Art. 12 - Comitato Ristretto

Entro la prima riunione con la Direzione centrale il CAE Gruppo Marelli elegge al proprio interno un Comitato Ristretto, composto da massimo 10 (dieci) membri che dovranno assicurare una rappresentanza equilibrata degli Stati presenti nel CAE Marelli.

Le nomine saranno ratificate dal CAE stesso nella prima riunione plenaria. Il CAE delega un suo rappresentante come interlocutore temporaneo nei rapporti con la Direzione centrale e la Segreteria Organizzativa fino a quando non sarà eletto il Comitato Ristretto.

Tra i componenti del Comitato Ristretto viene individuato un rappresentante, definito "Segretario", incaricato di tenere i rapporti con la Direzione centrale e la Segreteria organizzativa in nome e per conto del CAE e del Comitato Ristretto.

Poiché le bozze dei verbali di riunione da approvare saranno redatte in italiano, il Segretario del Comitato Ristretto dovrà avere auspicabilmente una buona conoscenza della lingua italiana.

I componenti del Comitato Ristretto restano in carica per il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo il venir meno dei requisiti di componenti del CAE.

Le riunioni di terranno di regola in presenza, in videoconferenza per questioni urgenti.

DC

Se un componente del Comitato Ristretto perde la qualifica di dipendente del Gruppo o quella di Rappresentante dei lavoratori, così come definito dalle normative locali applicabili, viene sostituito con le modalità di cui al primo comma del presente Articolo.

Il Comitato Ristretto ha le seguenti competenze ordinarie:

- Assicura il continuo e tempestivo flusso di informazioni tra i componenti del CAE Gruppo Marelli e la Direzione centrale / Segreteria organizzativa e comunica in nome e per conto del CAE;
- Riceve dai componenti del CAE indicazioni sui temi da inserire nell'Ordine del Giorno delle riunioni ordinarie con la Direzione centrale e li trasmette alla Direzione centrale per concordare luogo, tempistiche e l'agenda definitiva di riunione;
- Formula la richiesta inerente alla partecipazione di esperti alle riunioni con la Direzione centrale;
- Comunica alla Direzione centrale l'eventuale necessità di un incontro di debriefing dopo le riunioni ordinarie del CAE Gruppo Marelli con la Direzione centrale;
- Riceve il verbale delle riunioni con la Direzione centrale per eventuali osservazioni, prima della distribuzione;
- Inoltra al CAE il verbale delle riunioni straordinarie con la Direzione centrale;
- D'intesa con il CAE nel suo complesso, valuterà se redigere un proprio Regolamento interno;
- Comunica alla Direzione centrale eventuali esigenze formative dei componenti del CAE in costanza di mandato.

Competenze del Comitato Ristretto in circostanze eccezionali:

Qualora si verifichino circostanze eccezionali di cui di cui all'Art. 3 del presente Accordo (Oggetto dell'informazione e consultazione), la Direzione centrale provvederà a informarne tempestivamente il Comitato Ristretto del CAE.

In tal caso, su richiesta dello stesso, potrà essere convocata una riunione straordinaria del Comitato Ristretto del CAE con la Direzione centrale per un approfondimento della situazione, ai fini dell'informazione / consultazione sulle misure previste nei confronti dei lavoratori interessati. In questa riunione il Comitato Ristretto potrà concordare con la Direzione centrale il calendario delle eventuali consultazioni da seguire.

Di norma, il Comitato Ristretto presenta le domande in forma scritta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con la Direzione centrale.

La Direzione centrale provvederà inoltre a tenere aggiornato il Comitato Ristretto del CAE sulle principali operazioni di fusione, acquisizione, alleanze o cessioni effettuate dal Gruppo Marelli. Tale informazione avverrà in tempi compatibili con le vigenti norme in materia di informativa agli azionisti e ai mercati finanziari.

Art. 13 - Regolamento interno del Comitato Ristretto

Al fine di organizzare il funzionamento del Comitato Ristretto, nel rispetto di quanto definito nel presente Accordo, il CAE Gruppo Marelli deciderà se adottare un Regolamento interno.

In questo caso, il Regolamento interno sarà redatto dal Comitato Ristretto entro 2 (due) mesi dalla sua costituzione e approvato dal CAE a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri titolari. Il Regolamento interno è redatto in italiano.

Copia del Regolamento interno è trasmessa alla Direzione centrale per la traduzione nelle lingue dei Paesi rappresentati nel CAE. Il Regolamento interno tradotto sarà inviato ai componenti del CAE entro 1 (uno) mese dal ricevimento.

Al rinnovo del CAE, il nuovo Comitato Ristretto deciderà se confermare il Regolamento interno esistente o modificarlo. In questo caso, il nuovo Regolamento interno dovrà essere approvato a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri titolari del nuovo CAE.

4

DC

John

Pag 9 di 14

J. 9 di 14

see lis Told

Art. 14 - Formazione

A inizio mandato i membri titolari del CAE Gruppo Marelli potranno usufruire di formazione collettiva on line, della durata massima di 6 (sei) ore, riguardante le loro principali responsabilità, senza perdita di retribuzione

La formazione di inizio mandato sarà affidata a ETUI (European Trade Union Institute) e i contenuti nel dettaglio saranno decisi congiuntamente tra Direzione centrale e il componente del CAE incaricato temporaneamente di tenere i rapporti con la Direzione centrale.

In linea di massima, la formazione sarà erogata entro 1 (uno) mese dalla valida costituzione del CAE Marelli.

La Direzione centrale e il Comitato Ristretto concorderanno eventuali ulteriori esigenze formative sottoposte dal CAE stesso, purché attinenti a questioni transnazionali. Tempi, modalità e durata saranno oggetto di confronto tra il Comitato Ristretto e la Direzione centrale.

I costi per la formazione, previa approvazione della Direzione centrale, sono presi in carico da quest'ultima.

Art. 15 - Mezzi di comunicazione

Per le opportune comunicazioni fra i componenti del CAE Gruppo Marelli, del Comitato Ristretto e per l'attività d'informazione ai dipendenti di cui all'Art. 7 della presente intesa, il CAE avrà a disposizione gli strumenti di comunicazione utilizzati dai componenti per svolgere l'attività di Rappresentanti dei lavoratori nella Società in cui sono occupati così come gli indirizzi email in uso per tale attività. Nel caso la strumentazione in uso non fosse adeguata, le Direzioni locali provvederanno a fornire laptop dotati di connessione per lo svolgimento delle attività attinenti al mandato e per per la durata dello stesso

Per le comunicazioni, la Direzione centrale utilizzerà gli indirizzi email di cui sopra (per agevolare la comunicazione, i componenti del CAE potranno fornire alla Direzione centrale un secondo indirizzo email di backup, anche personale).

Art. 16 - Clausola di adattamento

Nel caso di significativi cambiamenti nella struttura del Gruppo Marelli, ad esempio a seguito di acquisizioni, fusioni, spin off, etc., la Direzione centrale e il Comitato Ristretto intraprenderanno un confronto per introdurre i necessari adattamenti all'Accordo CAE in vigore.

Specifica trattativa ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. 113/2012 sarà avviata nel caso in cui, a seguito di tali cambiamenti si venisse a creare una situazione di coesistenza di due o più Comitati Aziendali Europei le cui disposizioni siano in contraddizione ed incompatibili tra loro.

Nel corso dei negoziati il/i CAE esistente/i continuano a operare fino al raggiungimento di un'intesa e comunque non oltre la scadenza naturale del loro mandato.

Art. 17 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo, i cui articoli e le cui parti sono da considerarsi tra loro inscindibili, diventa effettivo alla data della sua sottoscrizione, avrà la durata di 4 (quattro) anni e si intenderà automaticamente rinnovato per un equivalente periodo se non espressamente disdettato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi.

La disdetta da parte del CAE dovrà essere presentata in forma scritta da almeno i 2/3 dei componenti.

In caso di disdetta, la Direzione centrale organizzerà una prima riunione con il Comitato Ristretto uscente, entro 3 (tre) mesi dalla notifica di disdetta con l'intento di raggiungere un nuovo Accordo.

Se entro 6 (sei) mesi dall'avvio delle trattative, le Parti non sono pervenute a un accordo, la Direzione centrale e il Comitato Ristretto possono convenire di prorogare - per una sola volta e per una durata massima di 1 (uno) anno dalla data della decisione - gli effetti dell'Accordo disdettato.

John

Pag. 10 di 14

Allo scadere dell'anno di proroga, la procedura per l'istituzione del Comitato Aziendale Europeo sarà avviata ex novo e seguirà le disposizioni della direttiva 2009/38/CE o di un'eventuale successiva direttiva di rifusione.

Art. 18 - Testo ufficiale dell'Accordo e controversie

La versione ufficiale dell'Accordo è quella negoziata e redatta in lingua italiana e tale versione farà fede in caso di problemi interpretativi. Le traduzioni nelle lingue dei Paesi rappresentati nel CAE saranno predisposte a cura della Direzione centrale soltanto allo scopo di agevolare la diffusione e la comprensione dei contenuti dell'Accordo da parte dei componenti del CAE Gruppo Marelli, delle Organizzazioni sindacali / Rappresentanti dei dipendenti nonché dei lavoratori dei Paesi interessati.

In caso di controversie interpretative o applicative sul presente Accordo, le Parti cercheranno di raggiugere una composizione amichevole. In caso di esito negativo, ogni eventuale controversia sarà affrontata con riferimento alla legislazione italiana e il foro competente sarà quello di Milano. Nel caso di controversie circa gli obblighi stabiliti nel D.Lgs. n. 113/2012, le Parti convengono

sull'applicazione della Procedura di conciliazione preventiva di cui all'Art. 18 del suddetto decreto legislativo.

La Direzione centrale trasmetterà il presente Accordo a BusinessEurope, ETUC e industriAll European Trade Union.

Torino, 26 gennaio 2023

+

yc

Meh

X

Pag. 11 di 14

li Ja

33

Per Marelli Europe S.p.A. in nome e per conto delle Società del Gruppo Marelli & FILE Delegazion e Speciale di Negoziazione per la costituzione del CAE Gruppo Marelli Denis Chretien Francia Marelli France S.a.s., CFDT Germania Marelli Automotive Lighting Brotterode (Germany) GmbH - IG Metall Maria Teresa Giorgi Italia Marelli Europe S.p.A., Corbetta - FIM-CISL Domenico Lisi Marelli Europe S.p.A., Crevalcore - FIOM-CGIL Michele Marangi Marelli Europe S.p.A., Modugno - UILM-UIL Stefania Cinquino Marelli Automotive Lighting Italy S.p.A., Venaria -FISMIC CONFSAL Lorenzo Canzan Marelli Europe S.p.A., Bologna - AQCF-R Aleksander Jacuniak Polonia Marelli Sosnowiec Poland Sp. z.o.o. - NSZZ Solidarność Mirosław Kuś Marelli Bielsko-Biała Poland sp.z.o.o. - NSZZ Mirin Solidarność Petr Fous Rep. Ceca Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Rep.) s.r.o. -OS KOVO Ales Krejci Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Rep.) s.r.o. -OS KOVO Gabriel Chitu Romania Marelli Romania Ploiesti S.R.L Rep. Slovacca Marcela Inés Vega Panozzo Spagna Marelli España S.A., Llinars - CC.OO. de Industria Esperto industri All European Trade Union, Simone Marinelli (Fiom-

Cgil)

Comitato Aziendale Europeo dei lavoratori del Gruppo Marelli (CAE Gruppo Marelli)

Presenza in Unione Europea Dipendenti Gruppo Marelli per Paese al 31 luglio 2022

31-lug-22

Rep. Ceca	1.544
Germania	1.719
Spagna	917
Francia	865
Italia	7.199
Polonia	2.302
Romania	632
Rep. Slovacca	1.016

Totale 16.194

Dati inviati a DSN il 13 settembre 2022 (con specifica delle LE e locations) Il Gruppo Marelli non è presente in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Pag. 13 di 14

Comitato Aziendale Europeo dei lavoratori del Gruppo Marelli (CAE Gruppo Marelli)

DISTRIBUZIONE DEI SEGGI PER PAESE

Francia	2
Germania	3
Italia	8
Polonia	4
Rep. Ceca	3
Romania	1
Rep. Slovacca	3
Spagna	2
Totale UE	<u>26</u>
+	
Regno Unito	2
TOTALE	28

4

De Ton

\$

35

1 b

Pag. 14 di 14